COPIA

COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 219 DEL 09/12/2021

OGGETTO:	approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2023/2024 - revisione struttura organizzativa dell'Ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale

L'anno duemilaventuno, addì nove, del mese di Dicembre, alle ore 15:30,si è riunita la Giunta Comunale in videoconferenza nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità ai sensi dell'Art.73 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18,nelle persone dei Sigg.:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	VINCENZO GIOVAGNORIO	SI
VICE SINDACO	ANNA MASTRODDI	SI
ASSESSORE	GIUSEPPE MASTRODDI	SI
ASSESSORE	CHIARA NANNI	--
ASSESSORE	POGGIOGALLE ANGELO	SI

Presenti n° 4 Assenti n° 1

Assume la presidenza VINCENZO GIOVAGNORIO, Sindaco, partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA MARIA PICCHI, che provvede alla redazione del presente verbale.

Previe formalità di legge e constatata la legalità della seduta, il Presidente invita il consesso alla trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Visti i pareri ex Art. 49 del D.Lgs. 267/2000 relativi a detta proposta;

Con voti unanimi legalmente espressi

DELIBERA

Per quanto in premessa specificato:

- Di approvare l'allegata struttura organizzativa dell'Ente (allegato A) e l' organigramma, (allegato B) che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale sono rappresentate le Aree, la loro articolazione interna ed i relativi dipendenti;

- Di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024, di cui all'allegato prospetto C) che prevede in particolare:

1- la copertura del posto di Istruttore Direttivo dell'Area Urbanistica mediante conferimento di incarico ex art. 110 del D.Lgs 267/2000 a 18 ore settimanali, con possibilità di integrazione successiva dell'orario di lavoro a 36 ore settimanali;

2 - la copertura di n. 1 posto di Istruttore tecnico dell'Area Urbanistica, a tempo pieno e indeterminato, che si renderà vacante dal 30 aprile 2022, mediante scorrimento di graduatorie concorsuali di altre Pubbliche Amministrazioni;

3 - la copertura di n. 1 posto di Istruttore dell'Area Finanziaria – Ufficio Tributi- a tempo pieno indeterminato, che si renderà vacante dal 1 marzo 2022, mediante scorrimento di graduatorie concorsuali di altre Pubbliche Amministrazioni;

- Di approvare il piano del fabbisogno del personale flessibile, allegato D), che prevede, in particolare:

1) l'assunzione a tempo determinato di n. 2 agenti di Polizia locale, cat. C, tempo pieno per 4 mesi, finanziata con i proventi dalle sanzioni per violazioni al codice della strada;

2) la proroga dell'assunzione a tempo determinato, per 5 mesi, 18 ore settimanali, di 1 istruttore amministrativo dell'Area tecnica;

- Di dare atto che a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;

- Di dare atto che il valore soglia del Comune di Tagliacozzo indicato dalla Tabella in premessa richiamata, di cui agli artt. 4 e 5 del DPCM 17.03.2020, è 26,90% e che il rapporto tra spesa di

personale rispetto alle entrate correnti e di cui al DPCM 17.03.2020 del Comune di Tagliacozzo è 22,08%;

- Di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in “Amministrazione trasparente”, nell’ambito degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato” di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

- Di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l’applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in SICO, ai sensi dell’art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

- Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime valutazione favorevole, immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs n. 267/2000.

Proposta di delibera Giunta Comunale n. 1885 del 26/11/2021

Servizio	AREA AMMINISTRATIVA
Ufficio	UFFICIO AMMINISTRATIVO
Proponente/Relatore	POGGIOGALLE ANGELO

OGGETTO:	approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2023/2024 - revisione struttura organizzativa dell'Ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale

L'ASSESSORE AL PERSONALE

Premesso che:

- l'art. 39 della L. 27/12/1997, n. 449 prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale, prevedendo che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;

- l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;

- l'art. 33 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 prevede quale passaggio preliminare ed inderogabile per effettuare nuove assunzioni a qualsiasi titolo, una verifica annuale che attesti l'inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

- l'art. 2 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e determinano le dotazioni organiche complessive dell'Ente;

- l'art. 4 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 statuisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;

- l'art. 89 del D.lgs. 267/2000 dispone che gli enti locali provvedano alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

- l'art. 1, comma 102, Legge 30/12/2004, n. 311, che prevede: le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 e s.m.i, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

- l'art. 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 2002): a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e s.m.i.;

- l'art. 6 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, come modificato dall'art. 4 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

- l'art. 33 del D.lgs.165/2001 dispone: "1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.";

- l'art. 6, comma 3, del D.lgs. 165/2001, in materia di dotazione organica, prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;

- l'art. 22, comma 1, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D.Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i. si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo;

- il Decreto dell'8 maggio 2018 del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione che ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018, finalizzate a mutare la logica e la metodologia che le amministrazioni devono seguire nell'organizzazione e nella definizione del proprio fabbisogno di personale, con la conseguenza che le pubbliche amministrazioni hanno dovuto adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione;

Dato atto che le linee di indirizzo emanate dal Ministero per la Semplificazione indicano le modalità con cui determinare la dotazione organica nel limite di spesa potenziale ed in particolare: partendo dall'ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto; successivamente si dovrà verificare che la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite non superi, per gli enti locali, il valore medio della spesa del personale sostenuta nel periodo 2011-2013;

Richiamati:

- il comma 2 dell'art. 33 del D.L.34/2019 ed il relativo, che ha rettificato i vincoli in materia di assunzione di personale apportando modifiche rilevanti;

- il DPCM attuativo del predetto D.L., del 17.03.2020, che individua i valori soglia di massima spesa del personale, differenziati per fascia demografica, data dal rapporto tra spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi, e la media triennale delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati;

Visti:

- la Tabella 1 dell'art.4 del DPCM 17.03.2020, che riporta i valori soglia di massima della spesa del personale in base alla fascia demografica del comune interessato;

- l'art. 4, comma 2, e l'art. 5 del DPCM secondo i quali i Comuni che si trovano ad avere una rapporto spesa di personale/entrate correnti inferiore al valore soglia indicato nella Tabella 1, dal 20.04.2020 possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, fino ad una spesa complessiva, non superiore allo stesso valore soglia di riferimento rispetto alla fascia demografica di appartenenza ed in particolare in misura percentuale non superiore ai seguenti valori massimi:

1) anno 2022 = 24%
2) anno 2023 = 25%
3) anno 2024 0 26%

Considerato che:

1) il valore soglia indicato dalla Tabella sopra richiamata del Comune di Tagliacozzo è 26,90%;
2) Il rapporto tra spesa di personale rispetto alle entrate correnti e di cui al DPCM 17.03.2020 del Comune di Tagliacozzo è 22,08%;

Ritenuto necessario, pertanto, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla revisione della struttura organizzativa dell'Ente e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

Considerata la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Considerati inoltre i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale*;*

Rilevato che risulta necessario procedere con celerità:

- alla copertura del posto di istruttore Direttivo dell'Area Urbanistica mediante conferimento di incarico ex art. 110 del D.Lgs 267/2000 a 18 ore settimanali, con possibilità di integrazione successiva dell'orario di lavoro a 36 ore settimanali;

- alla copertura di n. 1 posto di Istruttore tecnico dell'Area Urbanistica, a tempo pieno e indeterminato, che si renderà vacante dal 30 aprile 2022, mediante scorrimento di graduatorie concorsuali di altre Pubbliche Amministrazioni;

- alla copertura di n. 1 posto di Istruttore dell'Area Finanziaria – Ufficio Tributi- a tempo pieno e indeterminato, che si renderà vacante dal 1 marzo 2022, mediante scorrimento di graduatorie concorsuali di altre Pubbliche Amministrazioni;

Verificato che la L. 19 giugno 2019, n. 56 all'art. 3, comma 8 prevede che: "[omissis] al fine di ridurre i tempi di accesso agli impieghi, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001";

Visti a tal proposito:

- l'art. 9 della Legge 16/01/2003 n. 3, il quale prevede che "A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione. [...]";

- l'art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 che prevede che, nelle more dell'adozione del predetto regolamento, gli Enti possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;

- l'art. 14, comma 4 bis del D.L. 06/07/2012 n. 95 (Spending Review), convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della Legge 07/08/2012 n. 135, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche che non dispongano di graduatorie in corso di validità, possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall'articolo 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350, anche con riferimento agli idonei di concorso presso altre amministrazioni;

- l'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.L. 31/08/2013 n. 101, convertito in Legge n. 125/2013 il quale dispone che: "Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato";

Rilevato che la giurisprudenza amministrativa e contabile è concorde nel ritenere che ciò che davvero rileva, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in rassegna, non è tanto (e non è solo) la data in cui le "amministrazioni interessate" devono raggiungere il "previo accordo", quanto piuttosto che l'accordo stesso, che può essere successivo all'approvazione della graduatoria, deve intervenire prima dell'utilizzazione della graduatoria: accordo che può avvenire anche con uno scambio di lettere a sancire l'intesa ed il consenso delle due amministrazioni in ordine all'utilizzo, da parte di una di esse, della graduatoria concorsuale in corso di validità, relativamente a posti di uguale profilo e categoria professionale, rispetto a quello per cui opera il suddetto utilizzo (sentenza n. 1110/2014 TAR Puglia, sentenza n. 574/2011 TAR Basilicata, deliberazione n. 124/2013 Sezione Regionale della Corte dei Conti Umbria, deliberazione n. 290/2019 Sezione Regionale della Corte dei Conti Veneto);

Ritenuto altresì di prevedere anche assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;

Evidenziato, in merito alle limitazioni relative alle forme di lavoro flessibile, quanto segue:

- l'art. 9, comma 28 del decreto-legge 78/2010, successivamente modificato, primo e secondo periodo, secondo cui a decorrere dall'anno 2011 le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per la stessa finalità nell'anno 2009;

- l'art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge n. 90/2014 ha inserito il settimo periodo al richiamato articolo secondo cui tali limitazioni non si applicano agli enti in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge 296/2006 e successive modificazioni; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può superare la spesa sostenuta pr la stessa finalità nell'anno 2009;

Vista la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, che chiarisce "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006,

ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.";

Considerato, quindi, in merito al vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, che questo Ente rispetta il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, pari ad € 85.621,43;

Richiamato il nuovo comma 2, dell'articolo 36, del d.lgs.165/2001, come modificato dall'art. 9 del d.lgs.75/2017, nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi esclusivamente per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali;

Verificato il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

Dato atto che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

Rilevato che l'eventuale modifica in corso d'anno saranno consentite solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale, e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;

Visto l'allegato organigramma nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna, compresa la previsione ed individuazione di eventuali posizioni organizzative;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con propria deliberazione n. 186 del 16.08.1999 e successivamente integrato e modificato;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sarà acquisito il parere dell'Organo di Revisione Contabile di questo Ente, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001;

PROPONE DI DELIBERARE

Per quanto in premessa specificato:

- Di approvare l'allegata struttura organizzativa dell'Ente (allegato A) e l' organigramma, (allegato B) che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale sono rappresentate le Aree, la loro articolazione interna ed i relativi dipendenti;

- Di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024, di cui all'allegato prospetto C) che prevede in particolare:

1- la copertura del posto di Istruttore Direttivo dell'Area Urbanistica mediante conferimento di incarico ex art. 110 del D.Lgs 267/2000 a 18 ore settimanali, con possibilità di integrazione successiva dell'orario di lavoro a 36 ore settimanali;

2 - la copertura di n. 1 posto di Istruttore tecnico dell'Area Urbanistica, a tempo pieno e indeterminato, che si renderà vacante dal 30 aprile 2022, mediante scorrimento di graduatorie concorsuali di altre Pubbliche Amministrazioni;

3 - la copertura di n. 1 posto di Istruttore dell'Area Finanziaria – Ufficio Tributi- a tempo pieno indeterminato, che si renderà vacante dal 1 marzo 2022, mediante scorrimento di graduatorie concorsuali di altre Pubbliche Amministrazioni;

- Di approvare il piano del fabbisogno del personale flessibile, allegato D), che prevede, in particolare:

1) l'assunzione a tempo determinato di n. 2 agenti di Polizia locale, cat. C, tempo pieno per 4 mesi, finanziata con i proventi dalle sanzioni per violazioni al codice della strada;

2) la proroga dell'assunzione a tempo determinato, per 5 mesi, 18 ore settimanali, di 1 istruttore amministrativo dell'Area tecnica;

- Di dare atto che a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;

- Di dare atto che il valore soglia del Comune di Tagliacozzo indicato dalla Tabella in premessa richiamata, di cui agli artt. 4 e 5 del DPCM 17.03.2020, è 26,90% e che il rapporto tra spesa di personale rispetto alle entrate correnti e di cui al DPCM 17.03.2020 del Comune di Tagliacozzo è 22,08%;

- Di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

- Di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

- Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime valutazione favorevole, immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs n. 267/2000.

L'Assessore al Personale

Angelo Poggiogalle

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Roberta Amiconi

COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)
Pareri: ART. 49 D.Lgs. n. 267/2000

SETTORE PROPONENTE: AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO:	approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2023/2024 - revisione struttura organizzativa dell'Ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale

---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Articolo 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000

Si esprime il parere di regolarità tecnica ai sensi Art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000 sulla deliberazione in oggetto.

PARERE FAVOREVOLE

TAGLIACOZZO li 09/12/2021

Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT.SSA ROBERTA AMICONI

Firma in originale apposta sulla proposta

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Articolo 49, comma 1 e 147 bis D.Lgs. 267/2000

Si esprime il parere di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, D.Lgs. 267/2000 sulla deliberazione in oggetto.

PARERE FAVOREVOLE

TAGLIACOZZO li 09/12/2021

Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT.SSA STEFANIA TELLONE

Firma in originale apposta sulla proposta

del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto

Il Sindaco
F.to VINCENZO GIOVAGNORIO

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA MARIA PICCHI

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2225

Il **13/12/2021** viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la delibera della Giunta Comunale N.ro **219** del **09/12/2021** con oggetto:

approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2023/2024 - revisione struttura organizzativa dell'Ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Contestualmente se ne dà notizia mediante elenco trasmesso in data **13/12/2021 ai capigruppo consiliari, giusta art. 125, T.U. 18-08-2000, n. 267.**

TAGLIACOZZO, lì 13/12/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
F. to DOTT.SSA ROBERTA AMICONI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il giorno **09/12/2021** in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.lgs 267/2000)

TAGLIACOZZO, lì **09/12/2021**

Il Responsabile dell'Esecutività
F.TO DOTT.SSA MARIA PICCHI

Allegato A)

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Aree	**Servizi**	*Uffici*
Area Amministrativa	Servizi Amministrativi, Culturali, Sociali, Istruzione, Sport, Turismo	---
Area Demografica	Servizi Demografici	
Area Economico-Finanziaria	Servizi Finanziari – Ragioneria – Stipendi – Economato -	Ufficio Tributi
Area Tecnica	Servizio Tecnico – Servizio Lavori Pubblici – Patrimonio e usi civici	---
Area Urbanistica	Servizio Urbanistica – SUAP – Servizio Informatica	---
Area Vigilanza	Servizio Polizia Municipale	---

ORGANIGRAMMA

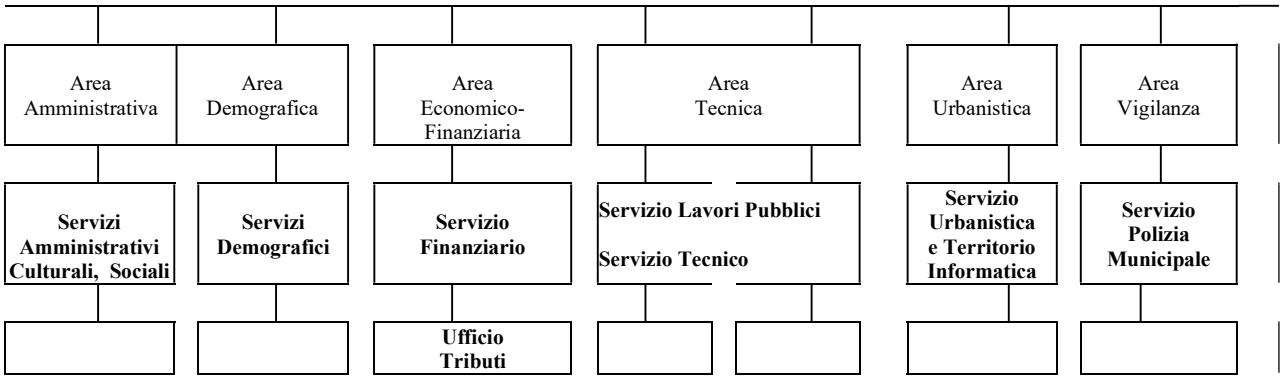

Allegato B)

ORGANIGRAMMA

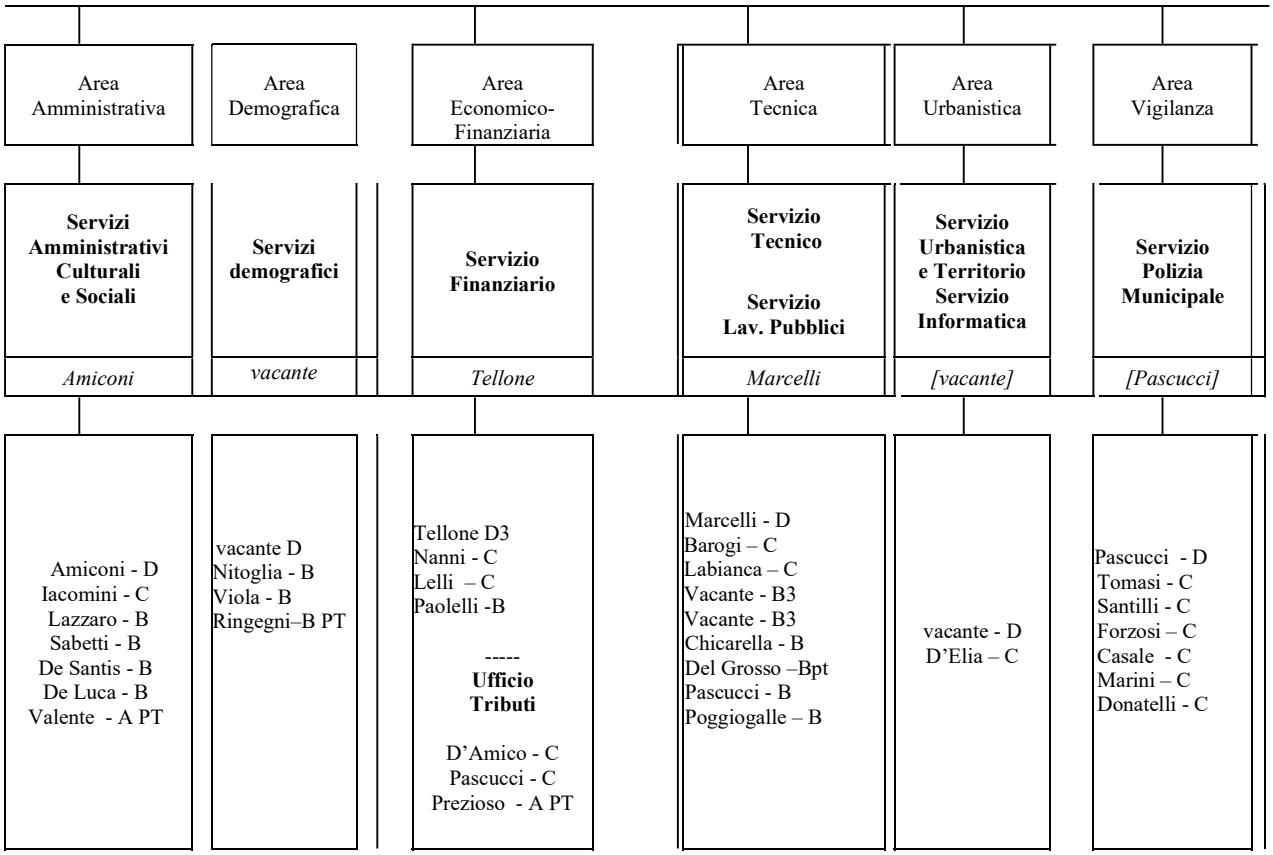

Allegato C)

FABBISOGNO DEL PERSONALE
TRIENNIO 2022/2024

AREA AMMINISTRATIVA					
categoria	*profilo professionale*	*posti attualmente coperti*	*posti di cui occorre comunque assicurare la copertura*		
			2022	*2023*	*2024*
D	**Istruttore direttivo**	**1**	**1**	**1**	**1**
C	**Istruttore amministrativo**	**1**	**1**	**1**	**1**
B	**Messo notificatore**	**1**	**1**	**1**	**1**
	Collaboratore amministrativo	**2**	**2**	**2**	**2**
	Cuoco – collaboratore amministrativo	**1**	**1**	**1**	**1**
A	**Aiuto cuoco - esecutore – part time - 34 ore settimanali**	**1**	**1**	**1**	**1**

AREA DEMOGRAFICA					
categoria	*profilo professionale*	*posti attualmente coperti*	*posti di cui occorre comunque assicurare la copertura*		
			2022	*2023*	*2024*
D	**Istruttore direttivo**	**-**	**1(*)**	**1(*)**	**1(*)**
B	**Collaboratore amministrativo**	**2**	**2**	**2**	**2**
	Collaboratore amministrativo part time - 34 ore settimanali	**1**	**1**	**1**	**1**
(*) coperto ad Interim con l'Istruttore Direttivo dell' Area Amministrativa					

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA					
categoria	*profilo professionale*	*posti attualmente coperti*	*posti di cui occorre comunque assicurare la copertura*		
			2022	*2023*	*2024*
D	**Istruttore direttivo**	**1**	**1**	**1**	**1**
C	**Istruttore**	**2**	**2**	**2**	**2**
	Istruttore addetto ai tributi	**2**	**2(*)**	**2**	**2**
B	**Collaboratore**	**1**	**1**	**1**	**1**
A	**Esecutore part time - 34 ore settimanali**	**1**	**1**	**1**	**1**
(*)vacante dal 1 marzo 2022 – copertura del posto mediante scorrimento di graduatorie di altri Enti					

AREA TECNICA					
categoria	*profilo professionale*	*posti attualmente coperti*	*posti di cui occorre comunque assicurare la copertura*		
			2022	*2023*	*2024*
D	**Istruttore direttivo**	**1**	**1**	**1**	**1**
C	**Istruttore tecnico**	**2**	**2**	**2**	**2**
B3	**Collaboratore Tecnico Operaio specializzato**	**-**	**2(*)**	**2**	**2**
B	**Operaio specializzato**	**3**	**3**	**3**	**3**
	Operaio specializzato part time - 18 ore settimanali	**1**	**1**	**1**	**1**
(*) in corso le procedure di assunzione di n. 2 vincitori di concorso pubblico					

AREA URBANISTICA					
categoria	*profilo professionale*	*posti attualmente coperti*	*posti di cui occorre comunque assicurare la copertura*		
			2022	*2023*	*2024*
D	**Istruttore direttivo**	**-**	**1(*)**	**1(*)**	**1(*)**
C	**Istruttore amministrativo**	**1**	**1(**)**	**1**	**1**
(*) 1 posto part time – 18 ore settimanali (successivamente integrabile a 36 ore settimanali) – ex art. 110, comma 1, D.Lgs 267/2000 (**) vacante dal 30 aprile 2022 – copertura del posto mediante scorrimento di graduatorie di altri Enti					

AREA VIGILANZA					
categoria	*profilo professionale*	*posti attualmente coperti*	*posti di cui occorre comunque assicurare la copertura*		
			2022	*2023*	*2024*
D	**Istruttore direttivo**	**1**	**1**	**1**	**1**
C	**Agente di polizia municipale**	**5**	**5**	**5**	**5**
C	**Istruttore Amministrativo**	**1**	**1**	**1**	**1**

Allegato D)

Fabbisogno di personale con contratto di lavoro flessibile – anno 2022

Area	Fabbisogno	
Vigilanza	2 agenti di Polizia Municipale	Contratto a tempo pieno e determinato 3 mesi
Tecnica	1 istruttore amministrativo	Proroga contratto a tempo determinato – part time 18 ore settimanali – 5 mesi